

L'Italia bloccata Primo Piano

VERTICE A PALAZZO CHIGI

Sblocca-cantieri, il subappalto sale al 50%

Il limite per il subappalto sale dal 30 al 50%: ogni stazione appaltante potrà muoversi entro il tetto. Nel Dl sblocca cantieri, su cui ieri sera si è tenuto un nuovo vertice a Palazzo Chigi, si rafforzano inoltre i poteri dei commissari straordinari: non potranno derogare soltanto alle norme paesaggistiche e ambientali. Vengono però dimezzati i termini per il rilascio dei nulla osta. Nel testo rientra la

Lioni-Grottaminarda: la competenza andrà alla Regione Campania. Ma sulla lista delle opere da sbloccare il confronto è ancora aperto: viaggerà per Dpcm.



Peso: 3%

Le associazioni di categoria non possono chiedere pareri

Precontenzioso, nuovo regolamento dell'Anac

I pareri di precontenzioso non possono essere richiesti da associazioni di categoria, a meno che non riguardino posizioni relative ad interessi diffusi di tutti gli associati. È quanto si legge nella delibera n. 195 del 13 marzo 2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) presieduta da Raffaele Cantone che poggia la sua decisione sui due pareri del Consiglio di stato (n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018) emessi sullo schema predisposto dall'Autorità per disciplinare le istanze di precontenzioso.

Il Consiglio di stato ha trattato l'argomento facendo riferimento al contenuto dell'articolo 211, comma 1 del Codice appalti e ha chiesto all'Autorità di riformulare lo schema perché da un lato la norma del codice cita espressamente la nozione di «parte» e dall'altro colloca l'istituto del precontenzioso «in un contesto sicuramente attinente a un rapporto amministrativo destinato a sfociare, nei suoi esatti elementi costitutivi, potenzialmente, in contenzioso giudiziario».

Per quanto attiene il primo aspetto, è quindi «parte», un soggetto «titolare di una posizione giuridica soggettiva dalla quale scaturiscono, in un rapporto giuridico specifico, interessi propri distinti da quelli degli altri soggetti». In altre parole, si legge nella delibera, la questione oggetto di precontenzioso non può che riguardare la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica nella cui l'operatore economico è «parte». Pertanto, è questo il ragionamento richiamato dall'Anac, se si volessero legittimare le associazioni di categoria a presentare in via generale, istanze di precontenzioso, si verrebbe ad introdurre,

«senza alcuna legittimazione di una norma primaria, una sorta di azione popolare esclusa nel nostro ordinamento salvo ove espressamente prevista dalla legge». Da tali presupposti il Consiglio di stato ha fatto discendere che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come «parti» del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. In sostanza, se non partecipano direttamente al procedimento amministrativo non sono «parti».

Per quanto attiene al secondo aspetto il Consiglio di stato ha precisato che la stessa denominazione dell'istituto previsto dal citato art. 211 (pareri di precontenzioso) rende evidente la finalità della norma (deflazione del contenzioso) che si pone come antecedente ad un eventuale giudizio.

L'Anac ha concluso che le associazioni possono presentare istanze quando la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle loro finalità statutarie. In questa ipotesi la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolve infatti in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati e non si determinano neanche in via potenziale, conflitti di interesse fra i diversi associati.

— © Riproduzione riservata —



Peso: 28%

CDS SU AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Illeciti professionali, l'esclusione va motivata

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nel codice appalti è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può escludere il concorrente anche sulla base di altri gravi indizi, fornendone però «motivazione adeguata». Lo ha precisato il Consiglio di stato, sezione quinta con la sentenza del 20 marzo 2019 n. 1846 in tema di esclusione per grave illecito professionale fornendo una interpretazione del comma 5, lettera c) dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In particolare, i giudici hanno affermato che «non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara siano accertati con sentenza, anche se non definitiva». Quello che conta è che basta che gli illeciti «siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati».

L'elencazione contenuta in detta norma, del resto, è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione «con mezzi adeguati», sia dall'incipit del secondo inciso, nella versione in vigore al momento di adozione del provvedimento impugnato.

Per la giurisprudenza è infatti consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante.

Nel caso esaminato dai giudici, le risultanze delle indagini penali (rinvio a giudizio per presunta costituzione di un archivio dati illegale) hanno assunto rilievo come fattore sintomatico dell'inaffidabilità dell'operatore economico e, come tali, sono stati di per sé sufficienti a giustificare l'esclusione trattandosi di affidamento di servizi di intercettazione.

— © Riproduzione riservata —



Peso: 18%

Introduzione delle consultazioni preliminari di mercato per contratti di appalti e concessioni

Enti appaltanti, innovazione Ue

Uno strumento per realizzare economie di mezzi e risorse

Pagina a cura
DI **ANDREA MASCOLINI**

Consultazioni preliminari come strumento di conoscenza del mercato da parte delle stazioni appaltanti, aperte anche a portatori di interessi diffusi, ma con assoluta garanzia di trasparenza e tutela della concorrenza; possibile l'esclusione di chi ha partecipato alle consultazioni se da questa partecipazione ha tratto un indubbio vantaggio competitivo rispetto ad altri concorrenti. E' quanto previsto dalle linee guida n. 14 di cui alla delibera Anac n. 161 del 6 marzo 2019 che hanno recepito i contenuti del parere del Consiglio di stato (si veda *ItaliaOggi* del 22 febbraio 2019, ndr).

Il provvedimento (non vincolante) dell'Autorità anticorruzione (Anac) riguarda alcuni importanti profili applicativi dell'innovativo strumento (di derivazione comunitaria) delle consultazioni preliminari di mercato disciplinate dagli articoli 66 e 67 del codice dei contratti pubblici per contratti di appalto o di concessione. L'utilizzo di questa procedura, che si pone in un momento antecedente la redazione degli atti di gara, è finalizzato alla predisposizione dei documenti di gara, allo svolgimento della procedura, ma anche a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse.

L'Anac ha chiarito subito che «non è consentito l'uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative»: niente roadshow ma incontri che hanno l'obiettivo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati». Dal punto di vista temporale, la consultazione si deve collocare in un momento successivo alla programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente, senza sovrapporsi ai procedimenti di progettazione e ai concorsi di progettazione.

L'Anac ha precisato che le consultazioni preliminari di mercato devono essere «tenute distinte dal dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente» e dalle indagini di mercato che sono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara; a tale riguardo le consultazioni preliminari non possono costituire condizione di accesso alla successiva gara. Come prevedono gli articoli 66 e 67, una volta pubblicato l'avviso nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente la consultazione deve essere gestita secondo principi di tra-

sparenza e deve essere resa nota la finalità che giustifica il ricorso alla consultazione.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi. Le stazioni appaltanti dovranno poi «esaminare criticamente i contributi ricevuti» e valutarli «in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione», utilizzando le informazioni «ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione». La stazione appaltante dovrà adottare «misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare».

Potrà anche essere escluso dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, ma solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e quindi se le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare.

© Riproduzione riservata



Peso: 36%

ICI-IMU

Casa in comodato, per il bonus non serve il modulo comunale

La Cassazione interviene sui formalismi inutili: per avere diritto all'agevolazione Ici-Imu sulla casa concessa in comodato ai figli non serve aver compilato il modulo comunale, basta l'invio per fax dell'atto notorio. Il principio è espresso nella sentenza 8627/2019, depositata ieri.

In sostanza, il Comune aveva notificato un avviso di accertamento per mancato pagamento dell'Ici dovuta per il 2004, senza tener conto della riduzione prevista per gli immobili concessi in comodato ai figli, in quanto non aveva ricevuto il mo-

dulo ufficiale con la comunicazione della variazione della situazione immobiliare del contribuente. Il quale, però, aveva mandato per fax un atto notorio, dimostrando anche come questo immobile fosse effettivamente usato come abitazione principale dei figli, benché non ufficialmente residenti.

La Cassazione ha dato ragione su tutta la linea al contribuente, perché era stata fornita concretamente prova dell'uso come abitazione principale e perché il Comune doveva sapere (per via del fax) della con-

cessione in comodato, anche in base al «principio di collaborazione e buona fede» espresso nello Statuto del contribuente.

IL PRINCIPIO

Secondo la pronuncia della Cassazione è sufficiente fornire prova dell'utilizzo come abitazione principale



Peso: 6%

Semplificazione contabile per i lavori pubblici

Arriva in zona Cesarini il decreto che semplifica la gestione contabile dei lavori pubblici. Il provvedimento, molto atteso dagli enti territoriali con opere in corso di progettazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo (dm 1° marzo 2019), appena in tempo per essere applicato già in sede di riaccertamento e di rendiconto 2018. Fra le novità più importanti di quello che rappresenta il decimo correttivo al dlgs 118/2011, la flessibilizzazione del fondo pluriennale vincolato e l'allungamento dei termini per la riprogrammazione dei ribassi d'asta. Il Fpv può ora essere attivato in mancanza di impegno di spesa, oltre che nei casi già finora consentiti, anche solo in presenza di una progettazione che abbia raggiunto uno dei livelli successivi al minimo e purché siano state formalmente avviate le relative procedure di affidamento.

Ciò consentirà di dare maggiore continuità agli interventi già finanziati ma ancora in fase progettuale, in quanto le risorse prenotate, anziché confluire in avanzo, come sarebbe accaduto in vigore delle precedenti regole, possono finanziare direttamente la spesa reimputata

Le amministrazioni, inoltre, guadagnano più tempo per riprogrammare i ribassi d'asta, che potranno restare nel Fpv fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto (oggi il countdown parte dall'aggiudicazione).

L'efficacia delle nuove norme è immediata, come chiarito dalla Faq 32 di Arconet, in base alla quale esse si applicano alle delibere di riaccertamento ordinario approvate dopo la pubblicazione.

Molte anche le modifiche che riguardano la fase della programmazione e del bilancio: il dm infatti modifica la sequenza gius-contabile delle spese di investimento nel seguente modo: 1) per le opere di importo pari o superiore a 100 mila euro occorrerà provvedere innanzitutto a finanziare la progettazione, poiché solo dopo aver validato il primo livello sarà possibile inserirle nel programma triennale e quindi metterle a bilancio.

La progettazione potrà essere spesa a titolo II solo se l'opera è già prevista nel Dup con le relative fonti di finanziamento, diversamente occorrerà utilizzare risorse correnti; 2) per le opere di importo inferiore lo stanziamento delle spese di realizzazione potrà essere contestuale a quello della progettazione. Am-



Peso: 30%

pliata, infine, anche la possibilità di utilizzare il Fpv anche per le sole spese di progettazione.

Appuntamento finale con il pareggio di bilancio entro il 1° aprile.

È questa la dead line per la trasmissione, da parte degli enti locali, della certificazione relativa al 2018, ultimo anno di applicazione del meccanismo di convergenza dei conti di comuni, province e città metropolitane. Ad accompagnarne il canto del cigno è il decreto del Mef n. 38605 del 14 marzo 2019, anch'esso pubblicato sulla *G.U.* n. 71.

Come noto, il vincolo è stato quasi completamente cancellato dalla legge 145/2018 sulla scia delle sentenze nn. 247/2017 e 101/2018 della Corte costituzionale. La manovra ha tenuto in piedi il solo obbligo di certificare il saldo fra entrate e spese finali realizzato nello scorso esercizio. In caso di inadempimento o ritardo, scatteranno ancora le sanzioni del comma 475, lett. c) e seguenti, della legge n. 232/2016 (tetto agli impegni correnti, blocco delle assunzioni, divieto di indebitamento e taglio alle indennità), mentre nessuna penalità è prevista per l'eventuale sfioramento dell'obiettivo e neppure per il mancato o incompleto utilizzo degli spazi finanziari destinati agli investimenti.

Inoltre, in caso di mancata trasmissione della certificazione, scatterà il potere sostitutivo dei revisori. Infine, i dati contabili trasmessi con la certificazione dovranno essere successivamente modificati per corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione.

Matteo Barbero



Peso:30%

Norme & Tributi

Immobili abusivi, rischia chi acquista

DOPO LE SEZIONI UNITE
Le conseguenze sulle tutele civilistiche derivanti dalla legittimità del contratto

Angelo Di Sapia
Daniele Muritano

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 8230, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 marzo) dirimono il contrasto sulla nullità per mancata menzione, negli atti tra vivi di trasferimento di edifici, dei titoli edilizi in forza dei quali sono stati costruiti. Si tratta di nullità testuale in base all'articolo 1418, comma 3, del Codice civile, non di nullità virtuale secondo il comma 1. Quindi, in «presenza della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato». Fra la certezza del traffico giuridico e il contrasto all'abusivismo le Sezioni unite privilegiano la prima, ma non trascurano il secondo. Anche la nullità testuale concorrerebbe a contrastare l'abusivismo. Basta che l'acquirente sia informato. L'abusivismo trova «tutela reale» nella demolizione. Sono previste sanzioni amministrative e penali variamente graduate.

Cambio di rotta, dunque. Ai fini della validità del contratto è necessaria e sufficiente la menzione del titolo edilizio «a monte», purché esistente e riferibile all'immobile negoziato. Non c'è differenza tra abusi derivanti da «variazioni essenziali e non essenziali»: il distinguo è gravido di complicazioni per l'acquirente, il cui affidamento rischierebbe di essere tradito. La nullità assoluta è sanzione che potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; qui devono invece scattare i rimedi civilistici tra le parti: risoluzione contratto e risarcimento danno. L'autonomia privata non si tocca.

La funzione della menzione richiesta dalla legge, proseguono le Sezioni unite, non è vietare la «stipulazione di atti aventi a oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente inutilizzabili», ma solo «la comunicazione di notizie e (...) la conoscenza di documenti». In definitiva, la menzione ha «valenza essenzialmente informativa» dell'acquirente in merito all'esistenza del titolo edilizio richiamato.

Ma valenza informativa in che senso? Basta davvero l'indicazione dei soli estremi del titolo edilizio? Qui viene il bello, «l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è in grado di svolgere le indagini più opportune per appurare la re-

golarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche in riferimento ad una eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato». In effetti, l'articolo 47 della legge 47/1985 riconosceva all'acquirente, anche sulla base di preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, il «diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa». Peccato sia stato abrogato nel 2001 dal Testo unico dell'edilizia.

Il filtro notarile ha il pregio di informare l'acquirente dell'opportunità di far svolgere dal venditore le verifiche urbanistico-edilizie. Se però l'acquirente si disinteressa occorrerà fare i conti con l'articolo 1227 del Codice civile: il risarcimento può essere diminuito secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze derivate e non è dovuto per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Ecco come le Sezioni unite hanno spostato l'ago della bilancia delle tutele civilistiche in caso di trasferimento immobiliare. Gli acquirenti sono avvertiti: l'acquisto di un immobile, come di certi prodotti finanziari, può essere pericoloso.



Peso: 11%

Norme & Tributi

Agenti immobiliari anche amministratori

DOPPIO RUOLO
L'estensione
nella legge europea
Anaci e Unai contrarie
Saverio Fossati

Agenti immobiliari ma anche amministratori condominiali. Nella legge europea (As 822-B, articolo 2) in approvazione al Senato ha fatto capolino una modifica che gli agenti immobiliari leggono come un superamento del divieto di esercitare altre professioni, in particolare quella di agente immobiliare (affermato soprattutto dai pareri dello Sviluppo economico

74900 del 16 marzo 2016 e 154593 del 24 settembre 2013). Il nuovo articolo 5, comma 3 della legge 39/89 suonerebbe così: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, (...) o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Per il presidente di Fiaip, Gian Battista Baccarini, le cose cambiano: «Eliminata la parola "servizi" e "amministrazione" dalle incompatibilità si potranno svolgere anche servizi di amministrazione condominiale. Qualcuno dice che nel condominio c'è rappresentanza di beni ma non è così:

si rappresentano le persone e non gli edifici. Ma aspettiamo la circolare interpretativa». Di avviso contrario le associazioni degli amministratori: per Francesco Burrelli (Anaci) la questione è poco chiara: «L'agente immobiliare dovrà quindi avere i requisiti formativi come prescritto dall'articolo 71 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile. Ma il vero problema è quello dei controlli, delle sanzioni, della verifica dei "crediti formativi veri" e delle certificazioni rispetto alla norma UNI 10801 a garanzia dei diritti dei cittadini». Secondo Rosario Calabrese (Unai) «Meno gente fa incursione nel mondo del condominio, meglio lavoriamo noi professionisti. Ma in ogni caso l'incompatibilità tra professioni regolamentate è valida tuttora e dato che quella di amministratore condominiale è tra queste, come quella dell'agente, l'incompatibilità resta».



Peso: 7%

INFRASTRUTTURE BLOCCATE

Nelle Province pronti (ma fermi) 1.712 progetti per strade e ponti

di Gianni Trovati
Nei cassetti degli uffici tecnici delle province ci sono 1.712 progetti pronti a trasformarsi in cantieri per strade, ponti, viadotti o gallerie. A bloccarli però è l'assenza di fondi, dovuta ai tagli subiti negli anni scorsi (in particolare nel 2014-2016) oppure al ritardo con cui arrivano i decreti attuativi chiamati a sbloccare risorse già stanziata a livello

nazionale. A dirlo è il censimento sui progetti appena chiuso dall'Unione delle Province italiane, che presenterà oggi numeri e proposte al seminario nazionale sugli investimenti locali di Ravenna. In cima alla graduatoria ci sono le Province del Lazio con 202 progetti, seguite da Emilia Romagna (189) e Lombardia (187), ma in tutti i territori le opere che hanno chiuso la fase progettuale sono decine. Per sbloccarle tutte servirebbero 2,5 miliardi solo per le strade.

— a pagina 25

Autonomie locali e PA Norme & Tributi

Strade, ponti e viadotti: nelle Province 1.712 progetti pronti in attesa di fondi

INVESTIMENTI
 Chiuso il censimento Upi sulle opere che possono diventare subito cantieri

Oltre ai tagli, pesano i ritardi attuativi dei programmi nazionali
Gianni Trovati

La Provincia di Brescia ha 114 progetti pronti a trasformarsi in cantieri. Quella di Piacenza ne ha 64, quella di Ravenna 33, ma anche nella piccola Provincia di Lecco ci sono 12 progetti pronti, a Monza sono 4 e a Lodi 3. È il totale, però, a dare le dimensioni del problema: solo per strade, ponti, viadotti e gallerie le bistrattate Province hanno 1.712 progetti già conclusi e pronti a partire se sostenuti da un finanziamento adeguato. E proprio qui arriva l'aspetto più grave: spesso i fondi ci sono, sono scritti nei vari programmi ordinari o straordinari finanziati a livello nazionale, ma i de-

creti attuativi con l'assegnazione delle risorse non trovano la strada della Gazzetta Ufficiale. In altri casi, invece, i soldi sono stati falcidiati dai tagli che soprattutto fra 2014 e 2016 hanno colpito le Province nell'attesa di una loro abolizione poi naufragata.

La geografia dei piani
 I numeri dei cantieri mancati ente per ente sono figli del monitoraggio condotto dall'Upi in tutta l'Italia a Statuto ordinario, e saranno discussi oggi e domani a Ravenna (Provincia guidata dal neopresidente Upi Michele de Pascale) nel seminario nazionale sui programmi di investimento 2019-20 degli enti di area vasta.

Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, rispettivamente con 202, 189 e 187 progetti pronti, guidano una classifica regionale che vede al terzo posto il Lazio (180). Ma in rapporto

alle dimensioni del territorio va segnalato i dati di Marche (169), Abruzzo (139) e Liguria (101). E in ogni caso dal Veneto (78 progetti pronti) alla Calabria (105) fino a Molise (57), Umbria (26) e Basilicata (19 a testa) non c'è territorio italiano che non dica di avere interventi infrastrutturali che hanno chiuso la fase delle carte. E che non riescono ad avviare quella dell'asfalto per problemi finanziari.

Le cause del blocco



Peso: 1-4%, 25-38%

Con questa pioggia di cifre gli amministratori locali contestano l'analisi sul blocco degli investimenti che individua nell'«incapacità progettuale» delle Pa territoriali le cause dello stallone in cui sono finiti i lavori infrastrutturali negli ultimi anni. O meglio, il problema c'è, perché il lungo stop alle assunzioni ha svuotato gli uffici tecnici delle province, che pure hanno in gestione 132mila chilometri di strade con più di 30mila ponti, viadotti e gallerie, e 7.455 edifici scolastici. Ma non è l'unico. E, almeno secondo gli enti territoriali, non si risolve con la «centrale di progettazione» pensata dalla manovra. Tanto più che la centrale non c'è ancora. I tempi del decreto di Palazzo Chigi chiamato a istituirla (entro febbraio secondo la legge di bilancio) si sono allungati anche per un tira e molla sulle competenze tra Mef e Infrastrutture; e una volta avviata, avrà

bisogno di tempo per costruire l'organico e soprattutto firmare le convenzioni con tutti gli enti che ne vorranno utilizzare i servizi.

Che fare? Qualche piccolo segnale di cambiamento di rotta c'è. Ma per dargli gambe va rafforzato. Fra 2008 e 2017 la spesa effettiva per investimenti nelle Province è caduta del 68%, dando agli enti di area vasta la maglia nera in un crollo che ha riguardato tutta la Pa. Tra il 2018 e i primi mesi del 2019 si è cominciato a vedere un mini-rimbalzo (si veda il Sole 24 Ore del 15 marzo) grazie alle risorse assegnate direttamente a Province e Città metropolitane. Ma nei calcoli degli amministratori locali il fabbisogno su strade, ponti, viadotti e gallerie quota a 2,5 miliardi di euro. Nella legge di bilancio per il 2019 ci sono 715,8 milioni, in una voce che per una fetta importante è assorbita dai fondi per l'edilizia scolastica.

Decreti «fantasma»

Ma qui si incontra l'altro problema, che accanto alle infrastrutture riguarda appunto l'altro tema-chiave per gli investimenti provinciali: l'edilizia scolastica. Il decreto per individuare gli interventi da finanziare con il Programma nazionale porta la data del 3 gennaio 2018. Ma quello che assegna i finanziamenti non è ancora stato pubblicato. Con il risultato che il 2018 è finito. Ma i soldi per gli interventi da realizzare nell'anno non sono arrivati a chi dovrebbe spenderli. gianni.trovati@ilssole24ore.com

CAUSE E CONSEGUENZE

1. Le competenze

Gli investimenti delle Province delle Regioni a Statuto ordinario si concentrano su due settori principali: le infrastrutture viarie (strade, con oltre 30mila fra ponti, viadotti e gallerie) per 132mila chilometri, e l'edilizia scolastica (7.455 edifici scolastici)

2. Il censimento

L'Unione delle Province italiane presenterà oggi a Ravenna il censimento completo dei progetti che sono arrivati alla fase finale (progetti definitivi o esecutivi a seconda dell'intervento) e che di conseguenza non hanno bisogno di ulteriori passaggi

3. Le cause del blocco


A fermare il passaggio dai progetti ai cantieri sono due fattori. Nel caso delle infrastrutture il problema è soprattutto nell'assenza di fondi, a causa dei tagli degli ultimi anni. Per l'edilizia scolastica manca il decreto che distribuisce le risorse già stanziare



Peso: 1-4%, 25-38%

La mappa dei possibili cantieri

I progetti delle Province pronti a trasformarsi in cantieri



Peso:1-4%,25-38%

LAVORI PUBBLICI

Sblocca-cantieri, rischio Pa senza bussola in attesa del nuovo regolamento unico

Mauro Salerno

Le vecchie linee guida saranno spiazzate dal vortice di modifiche al codice appalti. Il mercato rischia una nuova stagione di incertezza

La previsione di tornare al regolamento unico sugli appalti, invocata dagli operatori e prevista dalle bozze del decreto Sblocca-cantieri, rischia di portarsi dietro un carico di nuove incertezze per le stazioni appaltanti, aggravando quel fenomeno di "sciopero della firma" che si vorrebbe invece cancellare proprio abrogando le linee guida dell'Anac. Un "loop" assolutamente da evitare per scongiurare contraccolpi negativi in n settore fiaccato da una crisi di investimenti decennale.



Il punto sembra un tecnicismo da giuristi, ma gli effetti rischiano di ricadere sulle imprese e sul mercato degli appalti, rallentando l'azione dei funzionari pubblici che, come sappiamo, vengono disorientati dai continui cambi di direzione normativi.

Proviamo a spiegare la questione partendo dai punti fermi. La bozza del decreto Sblocca-cantieri conferma l'intenzione del Governo di tornare al vecchio schema codice più regolamento, depotenziando l'attività di regolazione dell'Autorità di Cantone e raccogliendo l'eredità di tutti di decreti attuativi e linee guida già emanati in un unico regolamento. L'ultima bozza, non prevede più un termine preciso per l'emanazione del provvedimento (inizialmente si prevedeva di procedere con un Dpcm da emanare in 90 giorni). Viene invece stabilito che linee guida e altri provvedimenti cesseranno di avere validità al massimo entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Sblocca-cantieri.

Fin qui, verrebbe da dire, tutto bene. In realtà ci sono due punti da tenere in considerazione.




Peso:1-57%,2-23%

Il primo è che il regolamento attuativo deve essere approvato nella forma di un Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) e con un iter piuttosto complesso. Bisogna scrivere materialmente il regolamento, approvarlo in Consiglio dei ministri, raccogliere i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e poi approvarlo in via definitiva con una nuova deliberazione del Governo. Anche senza considerare i precedenti (il regolamento sul codice del 2006 è stato varato nel 2010, quindi quattro anni dopo) non è facile scommettere che si riesca a chiudere il cerchio in soli sei mesi, prima che scatti l'obbligo di mandare al macero i vecchi provvedimenti, lasciando le stazioni appaltanti senza bussole operative. Esistono sempre le proroghe: è vero. E almeno in questo non abbiamo da imparare da nessuno. Ma, insomma, quello dei tempi lunghi è un primo pericolo da tenere in considerazione.

Il secondo rischio è ancora più insidioso perché prescinde da quanto tempo si impiegherà a emanare il regolamento. Il fatto è che le linee guida e i decreti, lasciati in vita per 180 giorni, per ora sono coerenti con le norme del codice. Mentre dall'entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri (e in attesa del nuovo regolamento) in larga parte non lo saranno più, rimanendo orfani di un quadro normativo rivoluzionato dalle già numerose modifiche previste dalle bozze del provvedimento varato «salvo intese» dal governo.

Facciamo qualche esempio? L'aggiornameno delle linee guida sugli illeciti professionali, già disallineate rispetto alle novità introdotte dal decreto semplificazioni, è stato "congelato" dall'Anac proprio con la motivazione del nuovo intervento sul codice annunciato dal governo. Inutile fare una nuova linee guida se già si sa che tra poche settimane il quadro cambierà ancora, giusto?

Che dire degli appalti sottosoglia? Le linee guida numero 4 dell'Anac, già spiazzate dalle nuove soglie per affidamento diretto e procedura negoziata introdotte dalla legge di Bilancio, potrebbero doversi confrontare con un quadro normativo del tutto stravolto, a partire dalla possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti, sostituire il Dguc con formulari standard, senza contare la novità del massimo ribasso fino alle soglie Ue che rischia di mettere in crisi anche le indicazioni operative sui criteri di aggiudicazione. L'elenco potrebbe continuare, con le scivolosissime novità in arrivo sulle cause di esclusione e i criteri di valutazione delle offerte anomale, ma il



Peso:1-57%,2-23%

concetto ormai dovrebbe essere chiaro. Senza un paracadute ben costruito, ma difficile da immaginare visto il vortice di novità all'orizzonte, imprese, Pa e tutto il mercato degli appalti, rischiano di dover far fronte a una nuova, pesante, stagione di incertezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-57%,2-23%

Autonomie locali e PA Norme & Tributi

Tagliola a 30 giorni sul calcolo dei tempi di pagamento

PIATTAFORMA MEF
Pubblicate le istruzioni ministeriali sui conteggi per evitare le sanzioni
Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

Tempi di pagamento a 30 giorni se la fattura non indica una scadenza diversa. Il chiarimento arriva dal ministero dell'Economia, attraverso un comunicato e una guida operativa appena pubblicati sul sito dedicato della piattaforma certificazione crediti (Pcc). La nuova procedura permetterà anche di gestire i tempi dei documenti in contestazione.

Le norme sul rispetto dei termini di pagamento, inserite nella legge di bilancio 2019 (commi 858-872) destano particolare attenzione da parte dei funzionari degli enti, per evitare l'applicazione (a partire dal 2020) della sanzione che impone l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali sulle spese correnti.

Per evitare le penalità occorre pagare tutte le fatture entro i tempi previsti dall'articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30 o, in casi particolari, 60 giorni). La verifica dei rispetto dei termini dei pagamenti è effettuata dalla Piattaforma, tenendo conto dei documenti ricevuti e scaduti nell'anno precedente (anche se non pagati). A questo fine, la media dei tempi di pagamento considera il numero di giorni tra la data di emissione della fattura (per i documenti elettronici è la data d'invio) e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura.

La media dei ritardi di pagamento misura il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura; se la fattura viene pagata in anticipo il valore risulta negativo.

Per fornire alla Piattaforma i dati necessari per il calcolo corretto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (Itp), e più in generale per il calcolo dei tempi di ritardo e pagamento, il ministero dell'Economia raccomanda agli utenti di utilizzare la funzione di comunicazione dei giorni effettivi di sospensione, senza posticipare la data di scadenza

del documento. Il sistema Pcc in questo modo decurterà i giorni di sospensione (ovvero i giorni durante i quali la fattura non era esigibile) dal periodo intercorso tra la data di scadenza e la data di pagamento (per il tempo di ritardo), e tra la data di emissione e la data di pagamento (per il tempo di pagamento). Non occorre dunque inserire una nuova data di scadenza che tenga già conto del periodo di inesigibilità della fattura, per evitare una doppia attribuzione del periodo di sospensione.

Infine, in assenza di una data effettiva di scadenza acquisita tramite struttura dati dell'Opi per gli enti locali (regime Siope+), ai fini del calcolo dei tempi di pagamento si considera la data presunta di scadenza pari a 30 giorni a partire dalla data di emissione del documento.



Peso: 15%

I PUNTI CHIAVE

1. IL PRINCIPIO


La piattaforma dei crediti commerciali calcolerà automaticamente le fatture come da pagare in 30 giorni. L'unica eccezione (pagamento a 60 giorni) si potrà verificare a patto che la scadenza più lunga sia indicata in fattura

2. LA MEDIA

La media dei ritardi di pagamento indica il numero di giorni che passano fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura; se la fattura viene pagata in anticipo il valore risulta negativo.

3. LE SANZIONI

Dal 2020, chi quest'anno non riduce lo stock di debiti commerciali del 10% rispetto al valore indicato nel consuntivo 2018 o non rispetta i tempi di pagamento è soggetto all'obbligo di accantonamento nel fondo di garanzia



Peso:15%

PANORAMI

LA CIRCOLARE ACCREDIA

**Progettazione Bim,
geometri e periti
verso la riammissione**

Circolare sospesa. Accredia fa subito marcia indietro e, dopo le polemiche scatenate dalla pubblicazione del documento 8/2019 per l'esclusione di periti e geometri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), apre a un prossimo allargamento delle certificazioni Bim anche ai soggetti non laureati.

Il tema - va ricordato - riguarda le nuove certificazioni legate al mondo della progettazione in Bim (Building information modeling), il metodo di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di software, che sta progressivamente diventando obbligatorio nel sistema degli appalti pubblici italiani.

Le specializzazioni di questo settore rientrano nel recinto delle professioni non regolamentate e, per questo, la loro qualificazione è sottoposta ad autoregolamentazione volontaria: la relativa certificazione si basa su una norma tecnica (Uni 11337-7), resa disponibile da poche settimane, che ne definisce i contorni.

Qualche giorno fa una circolare di Accredia (l'ente italiano di accreditamento) è intervenuta per dare indicazioni sulle modalità di applicazione della norma tecnica. Scatenando reazioni molto dure, per la decisione di riservare la certificazione, per tutte le nuove specializzazioni, a soggetti con «un grado di istruzione pari a una laurea magistrale o quinquennale di laurea specialistica». Tagliati fuori, quindi, geometri e periti.

Per rimediare all'errore, adesso Accredia decide di

fare un passo indietro e di «sospendere la circolare». Nei prossimi giorni, sarà avviato un confronto con le parti interessate, per studiare come operare le dovute correzioni. La strada che si percorrerà, comunque, pare già segnata.

Per alcune delle quattro professionalità da certificare (Bim specialist, Bim coordinator, Bim manager e Cde manager) il paletto della laurea sarà cancellato. Quasi certamente questo avverrà per la figura "base", quella dello specialist. È possibile, però, che si vada addirittura oltre, cancellando del tutto il requisito della laurea.

Decisione molto apprezzata dal presidente dei geometri, Maurizio Savoncelli: «Quando si fa un errore, tornare indietro per correggerlo è sempre positivo». Detto questo, sulla questione «per noi è importante considerare due elementi. Il primo è che le attività di progettazione, riservate ad alcune categorie professionali dalla legge, vanno tenute nettamente distinte dalle attività legate alla modellazione Bim, per le quali è prevista la nuova certificazione. Il secondo punto riguarda proprio la certificazione: è evidente che questa non può escludere i soggetti non laureati, sarebbe una distorsione del mercato assolutamente incomprensibile». Bene, allora, il passo indietro.

— **Giuseppe Latour**

**Savoncelli
(Cng):
escludere la
certificazione
per i non
laureati
crea una
distorsione
del mercato**



Peso: 9%

LAVORI PUBBLICI

Consiglio di Stato: la mancata indicazione di una condanna giustifica l'esclusione dalla gara

a cura di Plus Plus 24 Diritto

Rassegna di giurisprudenza. Il principio ha valore generale e si applica anche se la clausola non è prevista dal bando


Gara pubblica - Affidamento dei lavori di ristrutturazione immobile - Aggiudicazione - Annullamento - Mancata comunicazione di una condanna definitiva riportata da una esponente della mandante - Esclusione dalla gara.

Nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz'altro l'esclusione dalla gara, poiché impedisce alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Il principio in questione ha una valenza generale, trovando quindi applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l'obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 12 marzo 2019, n. 1644

Gara - Bando - Clausola con portata escludente - Dubbi interpretativi - Interpretazione più favorevole al favor participationis

Nelle gare pubbliche di appalto, a fronte di una clausola delle legge di gara che potrebbe avere portata escludente e a fronte del carattere non univoco della stessa disposizione, l'interprete deve conformare la propria attività interpretativa al criterio del favor participationis, favorendo l'applicazione della disposizione che



Peso:1-58%,2-1%

consenta la massima partecipazione possibile alla procedura.

Consiglio di Stato, Sezione 3 Sentenza 7 marzo 2019, n. 1577

Concessione demaniale marittima - Canoni demaniali - Provvedimento di rideterminazione - Contestazione - Riparto di giurisdizione - Criteri per il riparto

Se è impugnato un atto di rideterminazione dei canoni concessori occorre valutare se sia per esercizio di attività vincolata ovvero per atto discrezionale. Nel primo caso la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia è della giurisdizione ordinaria, nel secondo di interesse legittimo e la controversia è della giurisdizione amministrativa


Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 13 febbraio 2019, n. 1034

Appalto - Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno - Procedura aperta - Offerta anomala - Stazione appaltante - Discrezionalità - Provvedimento di esclusione

Il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

Consiglio di Stato, Sezione 5 Sentenza 5 febbraio 2019, n. 881

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-58%,2-1%

DETRAZIONE DEL 50% E RISPARMIO ENERGETICO

Comunicazione all'Enea, ultimi giorni

Massimo Fracaro

Scrivete a:

L'Economia

Via Solferino 28

20121 Milano

corsoldi@rcs.it

www.corriere.it

Nel 2018 ho svolto dei lavori sugli infissi esterni del mio appartamento, che danno diritto alla detrazione per risparmio energetico del 50% in 10 anni. Va fatta una comunicazione specifica all'Enea ed entro quando? Con le varie discipline e proroghe, non riesco più a capire cosa fare.

Lettera firmata — via email

In effetti la disciplina non è semplice ed è stata oggetto di varie modifiche. Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2018, che determinano un risparmio energetico con diritto alla detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, è necessario comunicare all'Enea gli interventi effettuati, come già previsto per l'ecobonus (65%), entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (in genere dal collaudo). Poiché il sito dell'Enea è stato attivato solo dal 21 novembre, per i lavori conclusi entro tale data il termine era stato fissato al 19 febbraio 2019 (ossia 90 giorni dal 21 novembre). Il termine è stato poi prorogato a lunedì 1° aprile 2019. Questa nuova scadenza ora vale per tutti i lavori conclusi nel 2018. Ecco i principali casi di ristrutturazioni edilizie per i quali è previsto il nuovo obbligo: interventi su pareti, tetti e pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; la sostituzione di serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; l'installazione di pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; la sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, a pompe di calore e sistemi ibridi; l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, di sistemi di termoregolazione e building automation, di impianti fotovoltaici. Obbligo di comunicazione anche per chi vuole sfruttare il bonus mobili, ma solo per l'acquisto degli elettrodomestici che danno diritto allo sconto come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Il link al sito dell'Enea è questo: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi



Peso: 16%

IMMOBILIARE

Casa, alla prova di convenienza mutuo batte affitto

Acquisto o affitto? Confrontando i rendimenti a 10 e 20 anni conviene comprare casa con il mutuo.

Dezza a pagina 13

.casa

Prima casa. I tassi di interesse bassi e i prezzi immobiliari fermi spingono verso l'acquisto, anche se le spese iniziali sono più alte

Mutuo o locazione? Nel lungo periodo vince la rata leggera

Paola Dezza

Una famiglia che si forma, la scelta di andare a vivere da soli, ma anche una separazione sono momenti che mettono davanti a una scelta importante relativa alla casa. Acquistare un'abitazione (grande o piccola a seconda dei momenti della vita) o piuttosto andare a vivere in affitto? Una decisione sostanziale, la prima che impegna a pagare le rate di un mutuo per il resto (o quasi) della nostra vita, la seconda meno vincolante.

Al di là delle preferenze personali, il momento storico che stiamo vivendo caratterizzato da tassi di interesse particolarmente bassi permette di

sottoscrivere mutui con rate convenienti. In particolare con il tasso fisso che oggi è sotto il 2% e che consente quindi di dormire sonni tranquilli per tutta la durata del mutuo, senza risentire di eventuali rialzi repentini.

Vediamo nel dettaglio a quali spese va incontro chi sceglie il mutuo e chi l'affitto. Secondo un'analisi di Scenari Immobiliari fatta in esclusiva per il Sole24 Ore un mutuo ventennale di 120 mila euro (l'acquirente ha anche 80 mila di liquidità da impegnare nel mattone) per acquistare 70 metri quadri (dal costo di 200 mila euro) in una città di medie dimensioni avrebbe un tasso dell'1,71%, con una rata quindi di 590 euro al mese. Considerando le

spese per la manutenzione straordinaria, le tasse e le imposte sull'acquisto e sulla proprietà in 20 anni (da qui al 2039) l'acquirente avrà speso nel periodo considerato 261.600 euro, di cui 141.600 euro per il mutuo (inter-



Peso: 1-1%, 13-35%

si e altre spese). Il proprietario della casa si troverà con un patrimonio netto di 226.400 euro, tenuto conto di una minusvalenza di 17.600 euro dovuta al fatto che la rivalutazione dell'immobile non compensa in questo periodo le spese sostenute.

Chi opta, invece, per l'affitto potrebbe spendere 800 euro al mese per i primi dieci anni e 900 euro al mese per i successivi dieci anni, quindi il totale dei canoni pagati sarebbe di 204.000 euro, mentre gli 80mila euro di liquidità investiti in Btp (il cui tasso di rendimento ipotizzato è pari al 2,2%) frutterebbero 144mila euro.

In questo caso la rata del mutuo è poco più della metà del canone richiesto per l'affitto. «Nella nostra ipotesi l'acquisto riguarda la prima casa quindi l'Imu non si paga - dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari -. Per quanto riguarda l'attualizzazione siamo in tempi di inflazione quasi a zero. In questa fase ci sono le condizioni più favorevoli mai identificate per accendere un mutuo. I tassi resteranno bassi ancora per un po', come più volte

ribadito sia dalla Federal reserve sia da Mario Draghi».

È anche migliorata la fiducia dei consumatori, lo dimostrano le compravendite in deciso aumento negli ultimi trimestri come rilevato dall'Osservatorio dell'agenzia delle Entrate. Nel quarto trimestre del 2018 il tasso di crescita delle vendite di abitazioni è stato pari al 9,3% (il più alto degli ultimi due anni). Con l'ultimo quarter dello scorso anno sono quindi diventati 15 i trimestri consecutivi nei quali il mercato residenziale italiano mostra un'espansione.

È anche vero che chi sceglie l'acquisto deve mettere in conto un esborso iniziale decisamente maggiore.

Se si propende per un mutuo della durata di dieci anni il tasso fisso scende all'1,34%, ma la rata sale a 1.070 euro. Le spese di manutenzione straordinaria, tasse e imposte legate alla proprietà e imposte di acquisto (al 2029) sono pari a 20mila euro. Comprensivo del mutuo e degli interessi l'esborso totale sarà di 228.400 euro per arrivare ad avere un valore di patrimonio pari 213.600 euro (immobile rivalutato meno spese totali). Se si sceglie di vive-

re in affitto in quei dieci anni si spenderanno 9.600 euro e a fine periodo, avendo investito in Btp la liquidità di 80mila di cui si è dotati inizialmente e con risparmio mensile di 270 euro (rispetto alla rata del mutuo) si arriva a un patrimonio di 132mila euro.

Guardando i valori immobiliari in alcune città italiane si evince di come sia diverso il numero di annualità di reddito familiare netto necessarie per l'acquisto della casa. L'importo a Roma per una casa di 70 metri quadri in area semicentrale viaggia intorno ai 470mila euro (il reddito netto di una famiglia nella capitale si aggira sui 32mila euro annui), mentre a Milano una casa costa 350mila euro (il reddito è 33.268 euro) per scendere fino a 143mila euro a Cagliari e Palermo. La media italiana di prezzo di una abitazione di 70 mq si aggira sui 220mila euro. A Roma quindi servono ben 14,7 annualità di reddito netto medio annuo, a Milano ne servono 10,5, a Venezia 9,5 e a Firenze 9,3. Il numero di annualità scende a 7,2 a Bologna (248mila euro il costo medio di un appartamento e 34.678 euro il reddito netto) e a sei a Brescia.

Le due ipotesi di spesa

Prima casa. Dati in euro

L'IMMOBILE			
Città	Zona	Grandezza	Prezzo acquisto
Capolago medie dimensioni	Semicentrale	70 mq	200.000

Liquidità a disposizione
80.000

PRIMA IPOTESI L'ACQUISTO	SECONDA IPOTESI L'AFFITTO
120.000 Mutuo: importo richiesto	800 Canone mensile primi 10 anni
590 Rata mensile mutuo 20 anni a tasso fisso 1,71%	9.600 Importo affitto annuale primi 10 anni
141.600 Spesa totale mutuo in 20 anni	900 Canone mensile successivi 10 anni
40.000 Totale spese manutenzione straordinaria, tasse e imposte legate alla proprietà e imposte di acquisto	10.800 Importo affitto annuale successivi 10 anni
Situazione al 2039 261.600 Spese totali in 20 anni (mutuo più altre spese)*	Situazione al 2039 204.000 Totale canoni pagati
244.000 Ipotesi valore immobile rivalutato	144.000 Valore investimento liquidità in titoli prudenti (BTP a 10 anni) degli 80.000 euro a disposizione
-17.600 Plusvalenza (immobile rivalutato meno spese totali)	
226.400 Patrimonio netto	
SINTESI NEL 2039	SINTESI NEL 2039
226.400 Patrimonio Immobiliare	144.000 Patrimonio finanziario derivante da investimento in BTP

(*) Nel totale si calcolerà anche la cifra di Iqr-1023 pagata per l'acquisto (importo mutuo 141.600 - totale spese manutenzione e imposte 40.000 + liquidità a disposizione 80.000)
INVESTIMENTO: il caso di rendimento del BTP è ipotizzato al 2,2%, al netto del prelievo fiscale del 12,5% in lire cedole
RIVALUTAZIONE IMMOBILE: Per la rivalutazione si è supposto un apprezzamento costante di un punto percentuale annuo
DETTAGLIO SPESE: netto 40.000, imposte di acquisto 5.000, Iqr-1023, tasse e carico proprietario 30.000 euro annui (parimenti per spese straordinarie)
Fonte: elaborazioni di Scenari Immobiliari



Peso: 1-1%, 13-35%

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Per la Consulta tutele contro la Scia da semplificare

EDILIZIA
Conformi alla Costituzione le disposizioni sulle impugnazioni
Guido Inzaghi

Le norme per impugnare la Scia edilizia sono costituzionali, ma secondo la Corte è bene che il legislatore semplifichi la tutela del terzo. Con la sentenza 45 del 13 marzo scorso la Consulta pone fine ai dubbi sollevati dai Tar (si veda Il Sole 24 Ore del 18 febbraio) e consente di fare il punto sulle differenti tutele riconosciute ai terzi per contestare il permesso di costruire e i titoli autocertificati (Scia e Cila).

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo impugnabile direttamente al Tar, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza del titolo o della consistenza dell'intervento (120 giorni se si agisce con ricorso al Presidente della Repubblica).

La Scia è invece un atto del privato non impugnabile direttamente, per il quale il terzo può solo chiedere all'amministrazione di verificare la legittimità dell'intervento.

Di fatto, nel decidere di quale titolo edilizio avvalersi tra i due (dato che moltissimi interventi edilizi possono essere eseguiti alternativamente con il permesso di costruire o con la Scia), l'operatore stesso decide anche tempi e margini di contestazione di cui gode il terzo.

Per questo, il Tar Toscana, che nel 2017 aveva chiamato la Corte costituzionale a dirimere i dubbi di costituzionalità, aveva rilevato non solo la violazio-

ne della Costituzione, ma anche della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cedu) per le diverse tutele consentite dall'ordinamento contro la Scia rispetto al permesso di costruire.

È stato inoltre rilevato che la disparità di trattamento tra permesso e Scia consista anche nel fatto che il primo - provvedimento impugnabile direttamente - è esposto solo per 60 giorni alla piena reazione del terzo che agisce al Tar, mentre nella Scia - non direttamente impugnabile - le tutele del terzo sono di fatto minori ma paradossalmente più protratte nel tempo.

Le norme stabiliscono infatti che c'è pieno potere di verifica dell'amministrazione nei primi 30 giorni dal ricevimento della Scia; dopo di che tali poteri sono molto più discrezionali e si riducono ancor più (ma non si annullano) se sono già trascorsi 18 mesi.

Dopo i 18 mesi, infatti, la Scia può essere annullata dall'amministrazione solo se il privato ha presentato false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni false o mendaci, ma solo se accertate con una sentenza passata in giudicato.

Va comunque detto che i casi di annullamento spontaneo dei titoli edilizi da parte dell'amministrazione sono i medesimi sia per il permesso di costruire che per la Scia.

La Corte costituzionale ha ritenuto che contro la Scia il terzo abbia adeguati mezzi di contestazione e che quindi non vi siano profili di incostituzionalità, dato che egli può:

- sollecitare il Comune a emettere un divieto di proseguire i lavori o l'ordine di ripristino dell'immobile nei tempi previsti dalle norme sulla Scia;

- attivare i poteri di verifica dell'amministrazione in caso di dichiarazioni false o mendaci;
- sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi spettanti all'amministrazione;
- agire per il risarcimento (o per il ripristino) non solo nei confronti del privato, ma anche nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di mancato esercizio del potere di verifica;
- attivare la responsabilità personale del dipendente dell'amministrazione che non abbia agito tempestivamente.

La Corte ha comunque evidenziato che, in un'ottica di piena tutela della posizione giuridica del terzo, potrebbe essere opportuno un intervento del legislatore per rendergli possibile una più immediata conoscenza della Scia.

Questo anche al fine di impedire che i termini assegnati al Comune per intervenire possano decorrere quando già vi sia stata la sollecitazione del terzo, facendo consolidare la Scia proprio a causa del ritardo accumulato dall'amministrazione nell'esercizio del potere di verifica.

Il richiamo finale della Corte al legislatore è rilevante perché tende a rendere sempre più accessibili gli strumenti di tutela di fronte all'amministrazione e alla legge, in modo che



Peso: 24%

le norme non rimangano prive
di reale efficacia nella vita
quotidiana dei cittadini.

LE REGOLE PER LE IMPUGNAZIONI

1. Contro il permesso di costruire

Per contestare il permesso
di costruire è possibile
presentare ricorso al Tar
entro 60 giorni o ricorso al
Presidente della Repubblica
entro 120 giorni. I termini
decorrono:

- dall'avvio dei lavori, cioè
dall'apposizione del cartello
di cantiere se si contesta
totalmente la possibilità di
edificare;
- dal completamento dei
lavori o comunque dal
momento in cui è possibile
comprendere l'entità dei
lavori, se si contestano
aspetti attuativi (come ad
esempio il mancato rispetto
delle distanze o la concreta
consistenza dell'opera);
- anche a prescindere dal
ricorso al Tar, il terzo può
sollecitare i poteri di
intervento
dell'amministrazione, che
tuttavia sono molto
discrezionali e attivati
raramente se il ricorso non
c'è stato.

2. Contro la Scia e la Cila

Per contestare la Scia e la
Cila (comunicazione di inizio
lavori asseverata), il terzo
non può fare ricorso

direttamente al Tar, ma solo
sollecitare

l'amministrazione a
intervenire.

L'amministrazione ha poteri
pieni solo nei primi 30 giorni
da quando ha ricevuto
la Scia.

Se l'amministrazione non
interviene, il terzo può fare
ricorso al Tar contro
l'inerzia, ma non contro il
titolo edilizio.

Se sono già trascorsi 30
giorni ma non sono ancora
trascorsi 18 mesi dal
ricevimento della Scia da
parte dell'amministrazione,
il terzo ne può chiedere
comunque l'intervento.

L'amministrazione ha però
molti margini discrezionali
per eliminare l'efficacia
della Scia, dato che deve
tener conto dell'interesse
pubblico e di quello
dell'operatore a mantenere
il titolo.

Infine, una volta decorsi 18
mesi dal ricevimento, la Scia
può essere annullata
dall'amministrazione solo
se questa è stata
presentata con
rappresentazioni di fatto o
dichiarazioni false,
accertate con sentenza
passata in giudicato



Peso:24%

Primo Piano

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Boccia: «Ora patto per lo sviluppo Il Governo faccia un salto di qualità»

«Agire su tre assi: credito, infrastrutture e crescita, rilanciando gli investimenti»

Nicoletta Picchio

ROMA

«Il rallentamento globale ci impone di fare un salto di qualità». Vincenzo Boccia conclude il seminario di previsione del Centro studi di Confindustria, dopo aver ascoltato le previsioni di un paese fermo, appeso alla domanda estera. Davanti a questo scenario si pongono due passaggi prioritari: «Come reagiamo ad un tendenziale dello zero per cento, attivando la crescita, e come affrontiamo la prossima legge di bilancio», ha detto Boccia, sollecitando un cambio nell'azione dell'esecutivo: «Occorre passare dal contratto di governo ad un patto per lo sviluppo e l'occupazione. Il primo anno è stato quello del reddito di cittadinanza, di quota 100, di un po' di flat tax per gli autonomi. Ora bisogna fare il secondo passo».

Il presidente di Confindustria ha insistito sulla questione temporale «che diventa determinante». Si deve agire «su tre assi: infrastrutture, credito e crescita, intendendola come riattivazione degli investimenti». Aprire i cantieri «utilizzando risorse già stanziati, senza far ricorso al deficit, può dare uno shock positivo all'economia, sarebbe un bel messaggio al-

l'interno e all'esterno del paese». Si tratta di politiche «a costo zero con effetti sull'economia reale», ha continuato Boccia. Secondo dati Ance, citati spesso dal presidente di Confindustria, sarebbero disponibili 26 miliardi che attiverrebbero cantieri creando 400mila posti di lavoro, che salirebbero di altri 50mila con la tratta Torino-Lione.

Il Centro studi ha messo in evidenza il problema di un credito alle imprese più selettivo: anche in questo caso si potrebbero attivare misure a costo zero come il ricorso al Fondo di garanzia, i Pir, accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione.

Nel Dopoguerra, ha ricordato Boccia, ci fu il patto dei produttori, «prima le fabbriche e poi le case. Era l'idea della centralità del lavoro». Oggi va rimessa al primo posto, «nella consapevolezza della fase delicata che il paese vive. Bisogna puntare alle soluzioni e non individuare colpe e alibi, né in Eu-

ropa, né nel paese, realizzando una politica delle mission, con una visione a medio termine dell'Italia». Il rallentamento «più forte del previsto» fa sì che occorra superare «la stagione delle tattiche e delle alleanze, non dividerci ma unirici, e decidere i fini».

L'Italia, ha continuato il presidente di Confindustria, «può avere un protagonismo in chiave europea in appoggio alla Francia e



Peso: 24%

Sezione:ANCE NAZIONALE

alla Germania per determinare la linea di direzione. Nel dibattito sulle elezioni europee sarebbe opportuno – ha continuato – passare alla stagione dei fini, capire quali posizioni l'Italia vuole realizzare in Europa e su quali commissari, per esempio, vuole puntare». Ed ha anche ribadito che nella Ue «bisogna trasformare il patto di stabilità e crescita in patto di crescita e stabilità, uscendo da una visione contabile», per far sì che anche l'Europa superi la condizione di bassa crescita indicata nel rapporto del Centro studi. L'obiettivo è che «possa diventare un gigante politico, e non essere solo un gi-

gante economico, con una visione ampia di medio termine che renda la Ue un luogo di pace, protezione e prosperità».

Secondo Boccia «è arrivato il momento di guardare al futuro, altrimenti quella fiducia che arretra non la recupereremo». Ed ha citato un passaggio del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando ha detto che «i sogni e le speranze non devono essere confinati alla sola stagione dell'infanzia, come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti».

Occorre recuperare, ha concluso

Boccia, «quella certezza del futuro che c'era nel Dopoguerra, per ripristinare anche noi fiducia, con il primato della politica, per ricostruire».

• RIPRODUZIONE RISERVATA



«Guardare al futuro». Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è intervenuto in chiusura del seminario di previsione del Centro studi



Peso:24%

LAVORI PUBBLICI

Raggruppamenti, una delle imprese non ha requisiti proporzionati ai lavori da eseguire? Tutti fuori gara

Mauro Salerno

PDF **La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, chiude le porte alla possibilità che la qualificazione posseduta dal gruppo possa controbilanciare i deficit (anche minimi) delle singole ditte

Se una delle imprese partecipanti a un raggruppamento di costruttori non possiede i requisiti sufficienti a eseguire la quota di lavori dichiarati con l'offerta l'intero team va escluso dalla gara. Senza nessuno spazio di valutazione relativo all'entità (magari minima) del deficit di qualificazione e alla possibilità che un'altra (o tutte le altre) imprese del gruppo possano coprire il gap essendo in possesso di requisiti «sovrabbondanti» rispetto a quelli richiesti dal bando. Con la sentenza n. 6/2019, depositata ieri, il Consiglio di Stato scrive la parola fine sul dibattito relativo alla proporzione tra quote di partecipazione ai gruppi, possesso di requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei lavori.

Se già da tempo è arrivato il via libera rispetto alla possibilità di sganciare la quota di partecipazione al raggruppamento da quella di esecuzione dell'appalto, rimaneva da "sminare" l'altro termine della questione. Cioè la possibilità che l'eventuale gap di qualificazione di una delle imprese partecipanti al gruppo, rispetto alla quota di lavori da eseguire dichiarata con l'offerta, potesse essere colmato dal raggruppamento senza recare pregiudizi per la stazione appaltante. I giudici di palazzo Spada, riuniti in Adunanza Plenaria, cioè nella formazione deputata a dirimere le questioni più spinose ha chiuso le porta a questa ipotesi. Per i giudici, che rigettano fin dalla sentenza l'obiezione di aver scelto l'ipotesi più formalistica, le norme attuali non lasciano spazio a



Peso:5-44%,6-75%,7-58%,8-58%,9-16%

valutazioni diverse.

La questione nasce nel corso di una gara per la manutenzione del manto di un tronco autostradale. Uno dei gruppi viene escluso perché, all'interno del team è presente un'impresa che possiede una qualificazione (Og3 con classifica fino a 3,5 milioni) insufficiente a coprire la quota di lavori da eseguire pari a 4,144 milioni (14% del valore dell'appalto).

Il raggruppamento, orizzontale, fa ricorso, richiamando il dettato di alcune sentenze che, in casi analoghi, hanno negato l'obbligo di escludere dalla gara i raggruppamenti al ricorre di tre precise condizioni. La prima è che lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l'operatore si è impegnato non sia eccessivo. la seonda che il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l'intero ammontare dell'appalto. La terza che il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale. Tutte condizioni ricorrenti nel caso specifico, visto che il gap di qualificazione era inferiore al 5% dell'ammontare dei lavori da eseguire.

Il Tar (Emilia Romagna, sentenza 206/2018) conferma l'esclusione. Il Consiglio di Stato chiama invece in causa l'Adunanza Plenaria, chiedendo di risolvere il conflitto di sentenze che vedono da un lato alcune pronunce di stampo più "formalistico", che dunque impongono rigorosa equazione tra requisiti posseduti e quote di lavori da eseguire. Dall'altro sentenze di carattere più "sostanzialistico", che ammettono lievissimi scostamenti senza pregiudizi per le stazioni appaltanti, se il raggruppamento nel suo complesso è in grado di coprire tutti i requisiti richiesti dal bando.

L'Adunanza Plenaria condivide il primo dei due orientamenti «nel senso - si legge nella sentenza - che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara». «E ciò - si legge



ancora - senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l'entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori».

Secondo i giudici le norme (art. 92 del Dpr 207/2010 ancora in vigore) riconoscono ai raggruppamenti di suddividere in piena libertà le quote di lavori tra le imprese con un paletto ben preciso: il rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese.

A questa conclusione, rilevano i giudici, si arriva semplicemente attraverso «l'interpretazione letterale del testo normativo (che, invero, non offre in sé elementi di incertezza all'interprete)» e dunque non lascerebbe spazio a interpretazioni "sostanziali". Inoltre, questa conclusione, si legge ancora nella sentenza «risulta del tutto coerente con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione» che è quella di «rassicurare la stazione appaltante» sulla «serietà, professionalità e capacità imprenditoriale» della singola impresa «in ordine alla realizzazione di quella parte di lavoro che potrebbe, in caso di esito positivo della gara, essergli affidata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Tecnici24 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 11.9.2017 **REQUISITI PATRIMONIALI: DICHIARAZIONE ALLE ENTRATE**

Desidero avere informazioni circa il rilascio della dichiarazione sostitutiva dei requisiti patrimoniali, per la dichiarazione Iva di gruppo, poiché non trovo un documento di prassi che ne gestisce le modalità. Un certo tipo di dottrina ritiene che debba essere presentata dichiarazione cartacea all'agente della riscossione, un'altra ritiene che vada compilato il quadro VX4, campo 8. Vorrei sapere se le modalità possono essere considerate alternative o ce n'è una esclusiva. Sarei propenso per la

Tecnici24 



Peso:5-44%,6-75%,7-58%,8-58%,9-16%

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 6.11.2017 REQUISITI DI GARA CON MARGINI DI DISCREZIONE

Faccio il volontario per un'associazione che vorrebbe partecipare all'appalto per la gestione di un canile. Tale appalto ha già subito tre proroghe. Inoltre, se il bando fosse compilato come quello precedente, non potremmo partecipare, perché si richiede l'aver gestito un canile per almeno un anno: in pratica, una condizione ostativa che colpirebbe non solo noi ma tutte le associazioni che vorrebbero partecipare. Sarà possibile fare ricorso? E, nel caso, a chi? Le

Tecnici24 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 21.8.2017 I REQUISITI DA ACCERTARE PRIMA DELLA NOMINA

Un amministratore di condominio si candida alla nomina per un nuovo stabile e presenta referenze di condomini amministrati, la sua iscrizione all'associazione di categoria, il suo curriculum vitae, dichiarando a voce di avere una copertura assicurativa, senza fornire ulteriori dettagli. L'associazione interpellata fornisce soltanto la conferma della sua iscrizione, specificando l'anno in cui è avvenuta: non fornisce, invece, informazioni sui suoi titoli di studio, sulla

Tecnici24 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 5.2.2018 DEDUZIONE AI FINI IRAP: I REQUISITI DEGLI STAGIONALI

La legge 208/2015 (articolo 1, comma 73), modificando l'articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 446/1997, ha esteso la deduzione del costo del personale (limitatamente al 70%) per i lavoratori stagionali (in presenza di particolari requisiti). La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha previsto inoltre un ampliamento della deduzione, elevata al 100 per cento. Cosa si deve intendere esattamente, in questo caso, per "lavoratori stagionali"? L.D. - SAN MAURO PASCOLI -----

Tecnici24 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 30.10.2017 LIBERALITÀ AGEVOLATE CON REQUISITI STRINGENTI

Una persona fisica intende donare un sistema di videosorveglianza a un piccolo Comune in cui ha la residenza. Per volere del Comune, egli pagherebbe direttamente l'installazione del sistema, il cui costo si aggira sui 30mila euro.



Ho dei dubbi circa la detrazione ai fini Irpef (o credito d'imposta). Viste le tante donazioni previste dalla normativa (tra cui quella ai partiti politici), mi sembra strano che non ve ne sia una a favore di un cittadino che si impegna personalmente per la tutela

CORRELATI

GESTIONALE

06 Agosto 2015

Fallimenti/2 - Dal concordato al processo esecutivo, ecco cosa cambia per le imprese

LAVORI PUBBLICI

07 Agosto 2015

Riforma appalti, l'Anie: «Più peso all'innovazione tecnologica e alla semplificazione nel nuovo sistema Soa»

CASA FISCO IMMOBILIARE

10 Agosto 2015

Efficienza, pagella verde con regole uniche: le novità per il rilascio dell'Ape in vigore dal 1° ottobre



Peso:5-44%,6-75%,7-58%,8-58%,9-16%

LAVORI PUBBLICI

La risoluzione contrattuale per violazione del codice etico legittima l'esclusione per illecito professionale

Mauro Salerno

PDF [La sentenza del Tar Lazio](#)

Sentenza del Tar Lazio: spetta alla stazione appaltante valutare la rottura del rapporto di fiducia con l'impresa

La risoluzione del contratto per violazione del codice etico della stazione appaltante rappresenta una causa legittima di esclusione di futuri appalti banditi anche da altre amministrazioni. È quello che ha precisato il Tar Lazio con la sentenza n. 3910/2019, depositata il 25 marzo.

A far sorgere la questione l'esclusione di una società di engineering dalla gara per un accordo quadro bandita da Consip. Con un cartellino rosso motivato da tre risoluzioni contrattuali in cui era incappata la società di ingegneria per violazione del codice etico delle stazioni appaltanti.

Il Tar ha bocciato il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'esclusione. nella sentenza si ricorda in particolare che l'esclusione «per deficit di fiducia è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante» sui cui i giudici amministrativi possono intervenire solo per verificare «l'apparente correttezza del giudizio» senza poter sostituirsi alle valutazioni delle amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:15-44%,16-6%

Progettazione ed esecuzione Aggiornamento a due vie

Due vie di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori: mediante la partecipazione a corsi di formazione, ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti; attraverso la partecipazione a «convegni o seminari», senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la «tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa». A precisarlo è la commissione per gli interpellati sulla sicurezza con interpellato n. 3/2019 a risposta di un quesito avanzato dalla Federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza. La federazione ha chiesto di conoscere l'esatto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, vista la presenza di due diverse indicazioni dell'accordo stato regioni del 7 luglio 2016: nessun limite massimo, come indicato nel cap. 9.1; ovvero 35 partecipanti, come indicato nell'Allegato V.

Nel rispondere al quesito, la commissione rappresenta che, da un lato, il richiamato punto 9.1 stabilisce che con riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a «convegni o seminari», in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti; dall'altro, la tabella riassuntiva (inserita nel richiamato Allegato V) riporta che ai «corsi» di aggiornamento per la figura di coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti. Peraltro, aggiunge la commissione al punto 12.8 dello stesso accordo è anche previsto che, in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali sono fissati criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, sia possibile ammettere un numero massimo di partecipanti a ogni corso pari a 35 unità. In conclusione, la commissione approva entrambe le previsioni: corsi (con presenze limitate) e convegni (senza limiti di presenze).

Carla De Lellis



Peso: 17%